

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono
fax
e-mail
Web Site

+41 (0) 91 966 43 42
+41 (0) 91 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch
www.muzzano.ch

Ris. Municipale

3385 del 26.05.2014

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario
e-mail
Data

Daniele Mazzali
Segretario@muzzano.ch
28.05.2014

Ordinanza municipale concernente la riscossione della tassa sui cani

Il Municipio,

Richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008, il relativo Regolamento dell'11.02.2009 e le successive modifiche;
- la decisione del 29 gennaio 2014 del Gran Consiglio di trasferire la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni modificando al riguardo la legge sui cani;
- l'art. 4 cpv. 2 della Legge sui cani che stabilisce che la tassa deve essere stabilita tra un importo minimo di fr. 50.00 e un importo massimo di fr. 100.00, comprendendo anche la quota parte da riversare al Cantone (art. 4 cpv. 3 Legge sui cani);
- le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 18.04.2014;
- i disposti dell'art. 192 LOC e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili

ordina:

Articolo 1 – campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa annuale sui cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Muzzano.

Articolo 2 – assoggettamento

Sono assoggettati alla tassa annuale sui cani tutti i proprietari di cani in base al numero di cani posseduti, ad eccezione dei casi regolati all'art. 3 di questa stessa Ordinanza.

Articolo 3 – esoneri

Sono esentati dal pagamento della tassa:

1. i detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
2. i detentori di cani deceduti prima del primo di aprile;
3. i detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

Nel caso indicato al punto 2, il proprietario ha diritto di richiedere il rimborso della tassa pagata.

Articolo 4 – tassa

La tassa è fissata in fr. 75.00 annui per ogni cane detenuto. L'importo comprende la quota parte di fr. 25.00 spettante al Cantone (Ufficio del veterinario cantonale) che sarà riversata dal Comune.

I cani giunti nel Comune nel corso dell'anno saranno tassati per l'intero anno riservate le disposizioni indicate agli articoli 5 e 6.

Articolo 5 – cambiamento di domicilio del proprietario

In caso di cambiamento di domicilio, il proprietario è soggetto al pagamento della tassa una sola volta nel corso dell'anno civile.

Il proprietario può fare valere il diritto all'esonero dalla tassa dell'anno di pertinenza presentando la ricevuta o una prova dell'avvenuto pagamento presso il precedente Comune di domicilio.

Articolo 6 – cambiamento di proprietà

In caso di cambiamento di proprietà del cane, si è assoggettati al pagamento della tassa una volta sola nel corso dell'anno.

Il nuovo proprietario può fare valere il diritto di esonero della tassa dell'anno di pertinenza presentando la ricevuta o una prova dell'avvenuto pagamento da parte del precedente proprietario.

Articolo 7 – entrata in vigore e pubblicazione

La presente ordinanza entra in vigore con effetto al primo di luglio 2014 e abroga altre disposizioni precedenti, contrarie o incompatibili.

Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 28 maggio 2014 al 27 giugno 2014.

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco
Daniele Brugnoli




Il Segretario
Daniele Mazzali